

MDR

Regolamento Dispositivi medici

2026

Regolamento (UE) 2017/745
D.lgs 5 agosto 2022 n. 137



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

Assistenza 800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

MDR Regolamento dispositivi medici e NTA | Reg. (UE) 2017/745

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. (GU L117/1 del 05 maggio 2017)

[Vedi modifiche/integrazioni](#)

Edizione: 13.0

Data: Giugno 2026

ISBN: 978-88-98550-91-3

Resp: Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione	1
Disclaimer	2
Novità	3
Regolamento (UE) 2017/745 Testo consolidato	8
Premessa	13
Capo I Ambito di applicazione e definizioni	26
Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione	26
Articolo 2. Definizioni	29
Articolo 3. Modifica di talune definizioni	34
Articolo 4. Status normativo dei prodotti	35
Capo II Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio dei dispositivi, obblighi degli operatori economici, ricondizionamento, marcatura CE, libera circolazione	36
Articolo 5. Immissione sul mercato e messa in servizio	36
Articolo 6. Vendite a distanza	38
Articolo 7. Dichiarazioni	39
Articolo 8. Ricorso a norme armonizzate	40
Articolo 9. Specifiche comuni	41
Articolo 10. Obblighi generali dei fabbricanti	42
Articolo 10 bis Obblighi in caso di interruzione o di cessazione della fornitura di determinati dispositivi	45
Articolo 11. Mandatario	46
Articolo 12. Cambio di mandatario	47
Articolo 13. Obblighi generali degli importatori	48
Articolo 14. Obblighi generali dei distributori	49
Articolo 15. Persona responsabile del rispetto della normativa	50
Articolo 16. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori, ai distributori o ad altre persone	52
Articolo 17. Dispositivi monouso e loro ricondizionamento	53
Articolo 18. Tessera per il portatore di impianto e informazioni che devono essere fornite ai pazienti portatori di impianto	55
Articolo 19. Dichiarazione di conformità UE	56
Articolo 20. Marcatura CE di conformità	57
Articolo 21. Dispositivi per destinazioni particolari	58
Articolo 22. Sistemi e kit procedurali	59
Articolo 23. Parti e componenti	60
Articolo 24. Libera circolazione	61
Capo III Identificazione e tracciabilità dei dispositivi, registrazione dei dispositivi e degli operatori economici, sintesi reattiva alla sicurezza e alla prestazione clinica e banca dati europea dei dispositivi medici	62
Articolo 25. Identificazione nella catena di fornitura	62

Articolo 26. Nomenclatura dei dispositivi medici	63
Articolo 27. Sistema di identificazione unica del dispositivo	64
Articolo 28. Banca dati UDI	66
Articolo 29. Registrazione dei dispositivi	67
Articolo 30. Sistema elettronico per la registrazione degli operatori economici	68
Articolo 31. Registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori	69
Articolo 32. Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica	70
Articolo 33. Banca dati europea dei dispositivi medici	71
Articolo 34. Funzionalità di Eudamed	73
Capo IV Organismi notificati	74
Articolo 35. Autorità responsabili degli organismi notificati	74
Articolo 36. Prescrizioni relative agli organismi notificati	75
Articolo 37. Controllate e affidamento a subcontraenti	76
Articolo 38. Domanda di designazione presentata da organismi di valutazione della conformità	77
Articolo 39. Valutazione della domanda	78
Articolo 40. Nomina di esperti per la valutazione congiunta delle domande di notifica	80
Articolo 41. Requisiti linguistici	81
Articolo 42. Procedura di designazione e di notifica	82
Articolo 43. Numero di identificazione ed elenco degli organismi notificati	83
Articolo 44. Monitoraggio e rivalutazione degli organismi notificati	84
Articolo 45. Riesame delle valutazioni effettuate dagli organismi notificati sulla documentazione tecnica e sulla documentazione relativa alla valutazione clinica	86
Articolo 46. Modifiche delle designazioni e delle notifiche	87
Articolo 47. Contestazione della competenza degli organismi notificati	89
Articolo 48. Valutazione inter pares e scambio di esperienze tra autorità responsabili degli organismi notificati	90
Articolo 49. Coordinamento degli organismi notificati	91
Articolo 50. Tariffario	92
Capo V Classificazione e valutazione della conformità	93
Sezione 1 Classificazione	93
Articolo 51. Classificazione dei dispositivi	93
Sezione 2 Valutazione della conformità	94
Articolo 52. Procedure di valutazione della conformità	94
Articolo 53. Intervento degli organismi notificati nell'ambito delle procedure di valutazione della conformità	96
Articolo 54. Procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica per taluni dispositivi delle classi III e IIb	97
Articolo 55. Meccanismo di esame relativo alle valutazioni della conformità di determinati dispositivi delle classi III e IIb	98
Articolo 56. Certificati di conformità	99
Articolo 57. Sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di conformità	100
Articolo 58. Cambio volontario di organismo notificato	101

Articolo 59. Deroga alle procedure di valutazione della conformità	102
Articolo 60. Certificato di libera vendita	103
Capo VI Valutazione clinica e indagini cliniche	104
Articolo 61. Valutazione clinica	104
Articolo 62. Prescrizioni generali relative alle indagini cliniche condotte per dimostrare la conformità dei dispositivi	107
Articolo 63. Consenso informato	109
Articolo 64. Indagini cliniche su soggetti incapaci	110
Articolo 65. Indagini cliniche su minori	111
Articolo 66. Indagini cliniche su donne in gravidanza o allattamento	112
Articolo 67. Misure nazionali supplementari	113
Articolo 68. Indagini cliniche in situazioni di emergenza	114
Articolo 69. Risarcimento danni	115
Articolo 70. Domanda di indagine clinica	116
Articolo 71. Valutazione da parte degli Stati membri	118
Articolo 72. Conduzione di un'indagine clinica	119
Articolo 73. Sistema elettronico per le indagini cliniche	120
Articolo 74. Indagini cliniche relative a dispositivi recanti la marcatura CE	121
Articolo 75. Modifiche sostanziali delle indagini cliniche	122
Articolo 76. Misure correttive che gli Stati membri devono prendere e scambio di informazioni tra Stati membri	123
Articolo 77. Informazioni da parte dello sponsor al termine di un'indagine clinica o in caso di interruzione temporanea o di conclusione anticipata	124
Articolo 78. Procedura di valutazione coordinata per le indagini cliniche	125
Articolo 79. Revisione della procedura di valutazione coordinata	127
Articolo 80. Registrazione e segnalazione di eventi avversi che si verificano durante le indagini cliniche	128
Articolo 81. Atti di esecuzione	129
Articolo 82. Prescrizioni relative ad altre indagini cliniche	130
Capo VII Sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e sorveglianza del mercato	131
Sezione 1 Sorveglianza post-commercializzazione	131
Articolo 83. Sistema di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante	131
Articolo 84. Piano di sorveglianza post-commercializzazione	132
Articolo 85. Rapporto sulla sorveglianza post-commercializzazione	133
Articolo 86. Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza	134
Sezione 2 Vigilanza	135
Articolo 87. Segnalazione di incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza	135
Articolo 88. Relazioni sulle tendenze	137
Articolo 89. Analisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza	138
Articolo 90. Analisi dei dati di vigilanza	140
Articolo 91. Atti di esecuzione	141
Articolo 92. Sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione	142

Sezione 3 Sorveglianza del mercato	144
Articolo 93. Attività di sorveglianza del mercato	144
Articolo 94. Valutazione dei dispositivi che si sospettano presentare un rischio inaccettabile o un'altra non conformità	145
Articolo 95. Procedura per i dispositivi che presentano un rischio inaccettabile per la salute e la sicurezza	146
Articolo 96. Procedura di valutazione delle misure nazionali a livello dell'Unione	147
Articolo 97. Altra non conformità	148
Articolo 98. Misure preventive di protezione della salute	149
Articolo 99. Buone prassi amministrative	150
Articolo 100. Sistema elettronico per la sorveglianza del mercato	151
Capo VIII Cooperazione tra Stati Membri, gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, laboratori specializzati, gruppi di esperti e registri dei dispositivi	152
Articolo 101. Autorità competenti	152
Articolo 102. Cooperazione	153
Articolo 103. Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici	154
Articolo 104. Sostegno della Commissione	155
Articolo 105. Compiti dell'MDCG	156
Articolo 106. Formulazione di pareri e consulenze scientifiche, tecniche e cliniche	157
Articolo 107. Conflitto di interessi	160
Articolo 108. Registri dei dispositivi e banche dati	161
Capo IX Riservatezza, protezione dei dati, finanziamento e sanzioni	162
Articolo 109. Riservatezza	162
Articolo 110. Protezione dei dati	163
Articolo 111. Riscossione di tariffe	164
Articolo 112. Finanziamento della attività relative alla designazione e al monitoraggio degli organismi notificati	165
Articolo 113. Sanzioni	166
Capo X Disposizioni finali	167
Articolo 114. Procedura di comitato	167
Articolo 115. Esercizio della delega	168
Articolo 116. Atti delegati distinti per diversi poteri delegati	169
Articolo 117. Modifica della direttiva 2001/83/CE	170
Articolo 118. Modifica del regolamento (CE) n. 178/2002	171
Articolo 119, Modifica del regolamento (CE) n. 1223/2009	172
Articolo 120. Disposizioni transitorie	173
Articolo 121. Valutazione	176
Articolo 122. Abrogazione	177
Articolo 123. Entrata in vigore e data di applicazione	178
Allegati:	181
Allegato I Requisiti generali di sicurezza e prestazione	183
Allegato II Documentazione tecnica	197

ALLEGATO III Documentazione tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione	201
Allegato IV - Dichiarazione di conformità UE	202
Allegato V Marcatura CE di conformità	203
ALLEGATO VI - Informazioni da presentare previa registrazione dei dispositivi e degli operatori economici a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 31; dati di base da fornire alla banca dati UDI unitamente all'identificativo del dispositivo UDI-DI a norma degli articoli 28 e 29; e sistema UDI	204
Allegato VII Prescrizioni cui devono conformarsi gli organismi notificati	213
Allegato VIII - Regole di classificazione	230
Allegato IX - Valutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della documentazione tecnica	236
Allegato X - Valutazione della conformità basata sull'esame di tipo	244
Allegato XI Valutazione della conformità basata sulla verifica della conformità del prodotto	246
Allegato XII - Certificati rilasciati da un organismo notificato	250
Allegato XIII - Procedura per i dispositivi su misura	252
Allegato XIV - Valutazione clinica e follow-up clinico post-commercializzazione	253
Allegato XV - Indagini cliniche	256
Allegato XVI - Elenco dei gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medica di cui all'articolo 1, paragrafo 2	262
Allegato XVII - Tavola di concordanza	263
Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 137	268
Premessa	270
Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione	271
Art. 2 Definizioni	271
Art. 3 Autorità competente e Autorità responsabile degli organismi notificati	271
Art. 4 Messa a disposizione sul mercato, messa in servizio e obblighi degli operatori economici	271
Art. 5 Requisiti generali di sicurezza e prestazione	271
Art. 6 Libera circolazione e dispositivi a destinazione particolare	272
Art. 7 Dispositivi medici su misura	272
Art. 8 Tessera per il portatore di impianto e informazioni che devono essere fornite ai pazienti portatori di impianto	272
Art. 9 Classificazione dei dispositivi medici e criteri di soluzione delle controversie	272
Art. 10 Vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato	273
Art. 11 Valutazione della conformità e autorizzazioni in deroga	274
Art. 12 Registrazione degli operatori economici nel sistema elettronico «Eudamed»	274
Art. 13 Banca dati europea dei dispositivi medici «Eudamed»	275
Art. 14 Banca dati nazionale	275
Art. 15 Identificazione, tracciabilità e nomenclatura dei dispositivi	276
Art. 16 Indagini cliniche	276
Art. 17 Organismi notificati	277
Art. 18 Marcatura CE di conformità	277
Art. 19 Sorveglianza del mercato	277
Art. 20 Provvedimenti di diniego o di restrizione	278
Art. 21 Riservatezza	279
Art. 22 Valutazione delle tecnologie sanitarie	279
Art. 23 Commercio dei dispositivi	280

Art. 24 Offerta in vendita a distanza dei dispositivi medici	280
Art. 25 Dispositivi medici falsificati	280
Art. 26 Pubblicità	280
Art. 27 Sanzioni	281
Art. 28 Istituzione del fondo per il governo dei dispositivi medici	285
Art. 29 Definizione dei tetti di spesa	285
Art. 30 Disposizioni tariffarie	286
Art. 31 Disposizioni transitorie e finali	286
Art. 32 Abrogazioni	286
Art. 33 Clausola di invarianza finanziaria	287
Norme armonizzate Regolamento dispositivi medici (MD) 2017/745/UE	288
Elenco consolidato Norme armonizzate regolamento (UE) 2017/745 Dispositivi medici al 17.06.2026	290
Realizzazione	301

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici è:

[Gazzetta Europea](#)

Si ringrazia per segnalazioni sull'ebook: info@certifico.com

Novità

Ed. 13.0 Giugno 2026

- Regolamento delegato (UE) 2026/1451 della Commissione, del 20 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei dispositivi impiantabili e dei dispositivi della classe III esentati dall'obbligo di conduzione di indagini cliniche. (GU L 2026/1451 del 29.6.2026). Entrata in vigore: 19.07.2026

Modifica:

Articolo 61 paragrafo 6. Inserita nota (N1)

- Regolamento delegato (UE) 2026/1359 della Commissione, del 20 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei dispositivi impiantabili della classe IIb esentati dall'obbligo di conduzione di una valutazione della documentazione tecnica per ogni dispositivo. (GU L 2026/1359 del 29.6.2026). Entrata in vigore: 19.07.2026

Modifica:

Articolo 52 paragrafo 4. Inserita nota (N)

- Elenco consolidato Norme armonizzate a Giugno 2026

- Decisione di esecuzione (UE) 2026/1231 della Commissione, dell'11 giugno 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per la valutazione biologica dei dispositivi medici, i simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite da parte del fabbricante, gli apparecchi elettromedicali, l'attrezzatura di trasfusione per uso medico, l'ottica oftalmica, gli impianti chirurgici non attivi, gli apparecchi di lavaggio e disinfezione, la protesica e la protezione contro le lesioni da oggetti taglienti. (GU L 2026/1231 del 17.6.2026). Entrata in vigore: 17.06.2026

- Decisione di esecuzione (UE) 2026/760 della Commissione, del 1° aprile 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per le sterilizzatrici per uso medico (piccole sterilizzatrici a vapore, generatori di vapore in acciaio inossidabile) e l'elettroacustica (protesi acustiche). (GU L 2026/760 del 7.4.2026). Entrata in vigore: 07.04.2026

Ed. 12.0 Gennaio 2026

- Elenco consolidato Norme armonizzate a Gennaio 2026 - Decisione di esecuzione (UE) 2026/193 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda norme armonizzate per gli impianti neurochirurgici, la valutazione biologica dei dispositivi medici, l'indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani, gli impianti chirurgici non attivi, la sterilizzazione dei prodotti sanitari, la valutazione della biocompatibilità dei percorsi di gas respirabili in applicazioni sanitarie e i connettori di piccole dimensioni per liquidi e gas in applicazioni sanitarie (GU L 2026/193 del 30.1.2026). Entrata in vigore: 30.01.2026

Ed. 11.0 Dicembre 2025

- Regolamento (UE) 2025/2457 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche. (GU L 2025/2457 del 12.12.2025). Entrata in vigore: 1° gennaio 2026

Modifiche:

- Allegato I. Inserite note (N) e (N1)

Ed. 10.0 Ottobre 2025

- Elenco consolidato Norme armonizzate a Ottobre 2025 - Decisione di esecuzione (UE) 2025/2078 della Commissione, del 17 ottobre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda norme armonizzate per gli indumenti e i teli chirurgici, le maschere facciali ad uso medico e le sterilizzatrici per uso medico. (GU L 2025/2078 del 20.10.2025). Entrata in vigore: 20.10.2025

Ed. 9.0 Settembre 2025

- Regolamento delegato (UE) 2025/1920 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'attribuzione di identificativi unici del dispositivo alle montature per occhiali, alle lenti per occhiali e agli occhiali da lettura premontati. (GU L 2025/1920 del 23.9.2025). Entrata in vigore: 13.10.2025. Applicazione a decorrere dal 1° novembre 2028.

Modifiche:

- Allegato VI, parte C Punti 6.6.2, 6.6.2.1, 6.6.2.2 e 6.6.2.3, Inserita nota (N1)

- Elenco consolidato Norme armonizzate a Aprile 2025 - Decisione di esecuzione (UE) 2025/681 della Commissione, dell'8 aprile 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per i guanti medicali monouso, la sterilizzazione dei dispositivi medici e le attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle ambulanze. (GU L 2025/681 del 9.4.2025). Entrata in vigore: 09.04.2025

Ed. 8.0 Luglio 2024

- Regolamento (UE) 2024/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda l'introduzione graduale di Eudamed, l'obbligo di informazione in caso di interruzione o di cessazione della fornitura e le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro. (GU L 2024/1860 del 9.7.2024). Entrata in vigore: 09.07.2024. L'articolo 1, punto 1), e l'articolo 2, punto 1), si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2025.

Modifiche:

- Articolo 10 bis. Inserita nota (N)
 - Articolo 34. Inserita nota (N)
 - Articolo 78. Inserita nota (N)
 - Articolo 120. Inserite note (N1) e (N2)
 - Articolo 122. Inserita nota (N1)
 - Articolo 123. Inserita nota (N1)
-

Ed. 7.0 Ottobre 2023

- Regolamento delegato (UE) 2023/2197 della Commissione, del 10 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'attribuzione di identificativi unici del dispositivo alle lenti a contatto. (GU L 2023/2197 del 20.10.2023). Entrata in vigore: 09.11.2023

Modifiche:

- Allegato VI, parte C punto 6.6. Inserita nota (N)

Ed. 6.0 Marzo 2023

- Regolamento (UE) 2023/607 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro. (GU L 80/24 del 20.3.2023). Entrata in vigore: 20.03.2023

Modifiche:

- Art. 120. Inserita nota (N)
 - Art. 122. Inserita nota (N)
 - Art. 123. Inserita nota (N)
-

Ed. 5.0 Marzo 2023

- Regolamento delegato (UE) 2023/502 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove e complete valutazioni degli organismi notificati. (GU L 70/1 del 8.3.2023)

Modifica:

- Art. 44 comma 10. Inserita nota **(N)**

Ed. 4.0 Dicembre 2022

- Inserito il Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 137 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53. (GU n.214 del 13.09.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/2022

- Inserite Note Allegato XVI Reg. (UE) 2017/745:

(N) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 della Commissione del 1° dicembre 2022 che stabilisce specifiche comuni per i gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medica elencati nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici. (GU L 311/60 del 02.12.2022)

(N1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2347 della Commissione del 1° dicembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riclassificazione di gruppi di determinati prodotti attivi che non hanno una destinazione d'uso medica. (GU L 311/94 del 02.12.2022)

Ed. 3.0 Luglio 2021

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. (GU L 241/7 del 8.7.2021)

Ed. 2.0 Aprile 2020

Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. (GU L 130/18 del 24.04.2020)

Ed. 1.2 Dicembre 2019

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017) - GU L 334/165 del 27.12.2019

Ed. 1.1 Maggio 2019

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017) - GU L L 117/9 del 03.05.2019.

Ed. 1.0 Gennaio 2018

Aggiornamenti:

Il testo consolidato 2026 "MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745" tiene conto delle rettifiche al regolamento stesso dal 2019 al 2026.

Testo nativo:

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. (GU L117/1 del 05 maggio 2017)

Il testo consolidato 2026 "MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745" tiene conto della seguenti modifiche/rettifiche:

- Regolamento delegato (UE) 2026/1451 della Commissione, del 20 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei dispositivi impiantabili e dei dispositivi della classe III esentati dall'obbligo di conduzione di indagini cliniche. (GU L 2026/1451 del 29.6.2026). Entrata in vigore: 19.07.2026
- Regolamento delegato (UE) 2026/1359 della Commissione, del 20 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei dispositivi impiantabili della classe IIb esentati dall'obbligo di conduzione di una valutazione della documentazione tecnica per ogni dispositivo. (GU L 2026/1359 del 29.6.2026). Entrata in vigore: 19.07.2026
- Regolamento (UE) 2025/2457 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche. (GU L 2025/2457 del 12.12.2025). Entrata in vigore: 1° gennaio 2026
- Regolamento delegato (UE) 2025/1920 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'attribuzione di identificativi unici del dispositivo alle montature per occhiali, alle lenti per occhiali e agli occhiali da lettura premontati. (GU L 2025/1920 del 23.9.2025). Entrata in vigore: 13.10.2025. Applicazione a decorrere dal 1° novembre 2028.
- Regolamento (UE) 2024/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda l'introduzione graduale di Eudamed, l'obbligo di informazione in caso di interruzione o di cessazione della fornitura e le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro. (GU L 2024/1860 del 9.7.2024). Entrata in vigore: 09.07.2024. L'articolo 1, punto 1), e l'articolo 2, punto 1), si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2025.
- Regolamento delegato (UE) 2023/2197 della Commissione, del 10 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'attribuzione di identificativi unici del dispositivo alle lenti a contatto. (GU L 2023/2197 del 20.10.2023). Entrata in vigore: 09.11.2023
- Regolamento (UE) 2023/607 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro. (GU L 80/24 del 20.3.2023). Entrata in vigore: 20.03.2023
- Regolamento delegato (UE) 2023/502 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove e complete valutazioni degli organismi notificati. (GU L 70/1 del 8.3.2023)
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 241/7 del 8.7.2021)
- Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. (GU L 130/18 del 24.04.2020)
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.

1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017) - GU L 334/165 del 27.12.2019

- Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017) - GU L 117/9 del 03.05.2019.



Regolamento (UE) 2017/745 | Testo consolidato

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

[Premessa](#)

[Capo I Ambito di applicazione e definizioni](#)

[Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione](#)

[Articolo 2. Definizioni](#)

[Articolo 3. Modifica di talune definizioni](#)

[Articolo 4. Status normativo dei prodotti](#)

[Capo II Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio dei dispositivi, obblighi degli operatori economici, ricondizionamento, marcatura CE, libera circolazione](#)

[Articolo 5. Immissione sul mercato e messa in servizio](#)

[Articolo 6. Vendite a distanza](#)

[Articolo 7. Dichiarazioni](#)

[Articolo 8. Ricorso a norme armonizzate](#)

[Articolo 9. Specifiche comuni](#)

[Articolo 10. Obblighi generali dei fabbricanti](#)

[Articolo 10 bis. Obblighi in caso di interruzione o di cessazione della fornitura di determinati dispositivi](#)

[Articolo 11. Mandatario](#)

[Articolo 12. Cambio di mandatario](#)

[Articolo 13. Obblighi generali degli importatori](#)

[Articolo 14. Obblighi generali dei distributori](#)

[Articolo 15. Persona responsabile del rispetto della normativa](#)

[Articolo 16. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori, ai distributori o ad altre persone](#)

[Articolo 17. Dispositivi monouso e loro ricondizionamento](#)

[Articolo 18. Tessera per il portatore di impianto e informazioni che devono essere fornite ai pazienti portatori di impianto](#)

[Articolo 19. Dichiarazione di conformità UE](#)

[Articolo 20. Marcatura CE di conformità](#)

[Articolo 21. Dispositivi per destinazioni particolari](#)

[Articolo 22. Sistemi e kit procedurali](#)

[Articolo 23. Parti e componenti](#)

[Articolo 24. Libera circolazione](#)

[Capo III Identificazione e tracciabilità dei dispositivi, registrazione dei dispositivi e degli operatori economici, sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica e banca dati europea dei dispositivi medici](#)

[Articolo 25. Identificazione nella catena di fornitura](#)

[Articolo 26. Nomenclatura dei dispositivi medici](#)

[Articolo 27. Sistema di identificazione unica del dispositivo](#)

[Articolo 28. Banca dati UDI](#)

[Articolo 29. Registrazione dei dispositivi](#)

[Articolo 30. Sistema elettronico per la registrazione degli operatori economici](#)

[Articolo 31. Registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori](#)

[Articolo 32. Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica](#)

[Articolo 33. Banca dati europea dei dispositivi medici](#)

[Articolo 34. Funzionalità di Eudamed](#)

[Capo IV Organismi notificati](#)

[Articolo 35. Autorità responsabili degli organismi notificati](#)

[Articolo 36. Prescrizioni relative agli organismi notificati](#)

[Articolo 37. Controllate e affidamento a subcontraenti](#)

[Articolo 38. Domanda di designazione presentata da organismi di valutazione della conformità](#)

[Articolo 39. Valutazione della domanda](#)

[Articolo 40. Nomina di esperti per la valutazione congiunta delle domande di notifica](#)

[Articolo 41. Requisiti linguistici](#)

[Articolo 42. Procedura di designazione e di notifica](#)

[Articolo 43. Numero di identificazione ed elenco degli organismi notificati](#)

[Articolo 44. Monitoraggio e rivalutazione degli organismi notificati](#)

[Articolo 45. Riesame delle valutazioni effettuate dagli organismi notificati sulla documentazione tecnica e sulla documentazione relativa alla valutazione clinica](#)

[Articolo 46. Modifiche delle designazioni e delle notifiche](#)

[Articolo 47. Contestazione della competenza degli organismi notificati](#)

[Articolo 48. Valutazione inter pares e scambio di esperienze tra autorità responsabili degli organismi notificati](#)

[Articolo 49. Coordinamento degli organismi notificati](#)

[Articolo 50. Tariffario](#)

[Capo V Classificazione e valutazione della conformità](#)

[Sezione 1 Classificazione](#)

[Articolo 51. Classificazione dei dispositivi](#)

[Sezione 2 Valutazione della conformità](#)

[Articolo 52. Procedure di valutazione della conformità](#)

[Articolo 53. Intervento degli organismi notificati nell'ambito delle procedure di valutazione della conformità](#)

[Articolo 54. Procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica per taluni dispositivi delle classi III e IIb](#)

[Articolo 55. Meccanismo di esame relativo alle valutazioni della conformità di determinati dispositivi delle classi III e IIb](#)

[Articolo 56. Certificati di conformità](#)

[Articolo 57. Sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di conformità](#)

[Articolo 58. Cambio volontario di organismo notificato](#)

[Articolo 59. Deroga alle procedure di valutazione della conformità](#)

[Articolo 60. Certificato di libera vendita](#)

[Capo VI Valutazione clinica e indagini cliniche](#)

[Articolo 61. Valutazione clinica](#)

[Articolo 62. Prescrizioni generali relative alle indagini cliniche condotte per dimostrare la conformità dei dispositivi](#)

[Articolo 63. Consenso informato](#)

[Articolo 64. Indagini cliniche su soggetti incapaci](#)

[Articolo 65. Indagini cliniche su minori](#)

[Articolo 66. Indagini cliniche su donne in gravidanza o allattamento](#)

[Articolo 67. Misure nazionali supplementari](#)

[Articolo 68. Indagini cliniche in situazioni di emergenza](#)

[Articolo 69. Risarcimento danni](#)

[Articolo 70. Domanda di indagine clinica](#)

[Articolo 71. Valutazione da parte degli Stati membri](#)

[Articolo 72. Conduzione di un'indagine clinica](#)

[Articolo 73. Sistema elettronico per le indagini cliniche](#)

[Articolo 74. Indagini cliniche relative a dispositivi recanti la marcatura CE](#)

[Articolo 75. Modifiche sostanziali delle indagini cliniche](#)

[Articolo 76. Misure correttive che gli Stati membri devono prendere e scambio di informazioni tra Stati membri](#)

[Articolo 77. Informazioni da parte dello sponsor al termine di un'indagine clinica o in caso di interruzione temporanea o di conclusione anticipata](#)

[Articolo 78. Procedura di valutazione coordinata per le indagini cliniche](#)

[Articolo 79. Revisione della procedura di valutazione coordinata](#)

[Articolo 80. Registrazione e segnalazione di eventi avversi che si verificano durante le indagini cliniche](#)

[Articolo 81. Atti di esecuzione](#)

[Articolo 82. Prescrizioni relative ad altre indagini cliniche](#)

[Capo VII Sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e sorveglianza del mercato](#)

[Sezione 1 Sorveglianza post-commercializzazione](#)

[Articolo 83. Sistema di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante](#)

[Articolo 84. Piano di sorveglianza post-commercializzazione](#)

[Articolo 85. Rapporto sulla sorveglianza post-commercializzazione](#)

[Articolo 86. Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza](#)

[Sezione 2 Vigilanza](#)

[Articolo 87. Segnalazione di incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza](#)

[Articolo 88. Relazioni sulle tendenze](#)

[Articolo 89. Analisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza](#)

[Articolo 90. Analisi dei dati di vigilanza](#)

[Articolo 91. Atti di esecuzione](#)

[Articolo 92. Sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione](#)

[Sezione 3 Sorveglianza del mercato](#)

[Articolo 93. Attività di sorveglianza del mercato](#)

[Articolo 94. Valutazione dei dispositivi che si sospettano presentare un rischio inaccettabile o un'altra non conformità](#)

[Articolo 95. Procedura per i dispositivi che presentano un rischio inaccettabile per la salute e la sicurezza](#)

[Articolo 96. Procedura di valutazione delle misure nazionali a livello dell'Unione](#)

[Articolo 97. Altra non conformità](#)

[Articolo 98. Misure preventive di protezione della salute](#)

[Articolo 99. Buone prassi amministrative](#)

[Articolo 100. Sistema elettronico per la sorveglianza del mercato](#)

[Capo VIII Cooperazione tra Stati Membri, gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, laboratori specializzati, gruppi di esperti e registri dei dispositivi](#)

[Articolo 101. Autorità competenti](#)

[Articolo 102. Cooperazione](#)

[Articolo 103. Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici](#)

[Articolo 104. Sostegno della Commissione](#)

[Articolo 105. Compiti dell'MDCG](#)

[Articolo 106. Formulazione di pareri e consulenze scientifiche, tecniche e cliniche](#)

[Articolo 107. Conflitto di interessi](#)

[Articolo 108. Registri dei dispositivi e banche dati](#)

[Capo IX Riservatezza, protezione dei dati, finanziamento e sanzioni](#)

[Articolo 109. Riservatezza](#)

[Articolo 110. Protezione dei dati](#)

[Articolo 111. Riscossione di tariffe](#)

[Articolo 112. Finanziamento della attività relative alla designazione e al monitoraggio degli organismi notificati](#)

[Articolo 113. Sanzioni](#)

[Capo X Disposizioni finali](#)

[Articolo 114. Procedura di comitato](#)

[Articolo 115. Esercizio della delega](#)

[Articolo 116. Atti delegati distinti per diversi poteri delegati](#)

[Articolo 117. Modifica della direttiva 2001/83/CE](#)

[Articolo 118. Modifica del regolamento \(CE\) n. 178/2002](#)

[Articolo 119. Modifica del regolamento \(CE\) n. 1223/2009](#)

[Articolo 120. Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 121. Valutazione](#)

[Articolo 122. Abrogazione](#)

[Articolo 123. Entrata in vigore e data di applicazione](#)



Allegati:

[Allegato I Requisiti generali di sicurezza e prestazione](#)

[Allegato II Documentazione tecnica](#)

[Allegato III Documentazione tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione](#)

[Allegato IV Dichiarazione di conformità UE](#)

[Allegato V Marcatura CE di conformità](#)

[Allegato VI Informazioni da presentare previa registrazione dei dispositivi e degli operatori economici a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 31; dati di base da fornire alla banca dati UDI unitamente all'identificativo del dispositivo UDI-DI a norma degli articoli 28 e 29; e sistema UDI](#)

[Allegato VII Prescrizioni cui devono conformarsi gli organismi notificati](#)

[Allegato VIII Regole di classificazione](#)

[Allegato IX Valutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della documentazione tecnica](#)

[Allegato X Valutazione della conformità basata sull'esame di tipo](#)

[Allegato XI Valutazione della conformità basata sulla verifica della conformità del prodotto](#)

[Allegato XII Certificati rilasciati da un organismo notificato](#)

[Allegato XIII Procedura per i dispositivi su misura](#)

[Allegato XIV Valutazione clinica e follow-up clinico post-commercializzazione](#)

[Allegato XV Indagini cliniche](#)

[Allegato XVI Elenco dei gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medica di cui all'articolo 1, paragrafo 2](#)

[Allegato XVII Tavola di concordanza](#)



Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 137

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53. (GU n.214 del 13.09.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/2022

[Premessa](#)

[Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione](#)

[Art. 2 Definizioni](#)

[Art. 3 Autorità competente e Autorità responsabile degli organismi notificati](#)

[Art. 4 Messa a disposizione sul mercato, messa in servizio e obblighi degli operatori economici](#)

[Art. 5 Requisiti generali di sicurezza e prestazione](#)

[Art. 6 Libera circolazione e dispositivi a destinazione particolare](#)

[Art. 7 Dispositivi medici su misura](#)

[Art. 8 Tessera per il portatore di impianto e informazioni che devono essere fornite ai pazienti portatori di impianto](#)

[Art. 9 Classificazione dei dispositivi medici e criteri di soluzione delle controversie](#)

[Art. 10 Vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato](#)

[Art. 11 Valutazione della conformita' e autorizzazioni in deroga](#)

[Art. 12 Registrazione degli operatori economici nel sistema elettronico «Eudamed»](#)

[Art. 13 Banca dati europea dei dispositivi medici «Eudamed»](#)

[Art. 14 Banca dati nazionale](#)

[Art. 15 Identificazione, tracciabilita' e nomenclatura dei dispositivi](#)

[Art. 16 Indagini cliniche](#)

[Art. 17 Organismi notificati](#)

[Art. 18 Marcatura CE di conformita'](#)

[Art. 19 Sorveglianza del mercato](#)

[Art. 20 Provvedimenti di diniego o di restrizione](#)

[Art. 21 Riservatezza](#)

[Art. 22 Valutazione delle tecnologie sanitarie](#)

[Art. 23 Commercio dei dispositivi](#)

[Art. 24 Offerta in vendita a distanza dei dispositivi medici](#)

[Art. 25 Dispositivi medici falsificati](#)

[Art. 26 Pubblicita'](#)

[Art. 27 Sanzioni](#)

[Art. 28 Istituzione del fondo per il governo dei dispositivi medici](#)

[Art. 29 Definizione dei tetti di spesa](#)

[Art. 30 Disposizioni tariffarie](#)

[Art. 31 Disposizioni transitorie e finali](#)

[Art. 32 Abrogazioni](#)

[Art. 33 Clausola di invarianza finanziaria](#)



Norme armonizzate Regolamento dispositivi medici (MD) 2017/745/UE

Elenco consolidato Giugno 2026

1. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 della Commissione del 16 luglio 2021 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medici redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 256/100 del 19.07.2021). Entrata in vigore: 19.07.2021
2. Decisione di esecuzione (UE) 2022/6 della Commissione del 4 gennaio 2022 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per la valutazione biologica dei dispositivi medici, la sterilizzazione dei dispositivi medici e dei prodotti per la cura della salute, il trattamento asettico dei prodotti per la cura della salute, i sistemi di gestione per la qualità, i simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite da parte del fabbricante, il condizionamento dei prodotti per la cura della salute e gli apparecchi per fototerapia ad uso domiciliare (GU L 1/11 del 5.1.2022). Entrata in vigore: 05.01.2022
3. Decisione di esecuzione (UE) 2022/757 della Commissione del 11 maggio 2022 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di gestione per la qualità, la sterilizzazione e l'applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici. (GU L 138/27 del 17.5.2022). Entrata in vigore: 17.05.2022
4. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1410 della Commissione del 4 luglio 2023 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per la sterilizzazione dei dispositivi medici e la valutazione biologica dei dispositivi medici. (GU L 170/102 del 5.7.2023). Entrata in vigore: 05.07.2023
5. Decisione di esecuzione (UE) 2024/815 della Commissione, del 6 marzo 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per i guanti medicali monouso, la valutazione biologica dei dispositivi medici, la sterilizzazione dei prodotti sanitari, gli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente e il condizionamento dei prodotti per la cura della salute (GU L 2024/815 08.03.2024). Entrata in vigore: 08.03.2024
6. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2631 della Commissione, dell'8 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda la norma armonizzata per il trattamento asettico dei prodotti per la cura della salute (GU L 2024/2631 9.10.2024). Entrata in vigore: 09.10.2024
7. Decisione di esecuzione (UE) 2025/681 della Commissione, dell'8 aprile 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per i guanti medicali monouso, la sterilizzazione dei

dispositivi medici e le attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle ambulanze. (GU L 2025/681 del 9.4.2025). Entrata in vigore: 09.04.2025

8. Decisione di esecuzione (UE) 2025/2078 della Commissione, del 17 ottobre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda norme armonizzate per gli indumenti e i teli chirurgici, le maschere facciali ad uso medico e le sterilizzatrici per uso medico. (GU L 2025/2078 del 20.10.2025). Entrata in vigore: 20.10.2025

9. Decisione di esecuzione (UE) 2026/193 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda norme armonizzate per gli impianti neurochirurgici, la valutazione biologica dei dispositivi medici, l'indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani, gli impianti chirurgici non attivi, la sterilizzazione dei prodotti sanitari, la valutazione della biocompatibilità dei percorsi di gas respirabili in applicazioni sanitarie e i connettori di piccole dimensioni per liquidi e gas in applicazioni sanitarie (GU L 2026/193 del 30.1.2026). Entrata in vigore: 30.01.2026

10. Decisione di esecuzione (UE) 2026/760 della Commissione, del 1° aprile 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per le sterilizzatrici per uso medico (piccole sterilizzatrici a vapore, generatori di vapore in acciaio inossidabile) e l'elettroacustica (protesi acustiche). (GU L 2026/760 del 7.4.2026). Entrata in vigore: 07.04.2026

11. Decisione di esecuzione (UE) 2026/1231 della Commissione, dell'11 giugno 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per la valutazione biologica dei dispositivi medici, i simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite da parte del fabbricante, gli apparecchi elettromedicali, l'attrezzatura di trasfusione per uso medico, l'ottica oftalmica, gli impianti chirurgici non attivi, gli apparecchi di lavaggio e disinfezione, la protesica e la protezione contro le lesioni da oggetti taglienti. (GU L 2026/1231 del 17.6.2026). Entrata in vigore: 17.06.2026

Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dispositivi conformi alle norme armonizzate pertinenti, o a parti pertinenti di tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi alle prescrizioni di detto regolamento contemplate da tali norme o parti di esse.